

TI_GERICHTE 90.1997.160 vom 3. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1997.160

FR: TI_GERICHTE 90.1997.160 du 3 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 90.1997.160 del 3 aprile 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La competenza del TPT è data dall'art. 61a Legge forestale cantonale di applicazione della Legge forestale federale 11 ottobre 1902 - 13 marzo 1993, del 26 giugno 1912. Il Comune è legittimato a ricorrere in forza dell'art. 43 LPamm. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

E. 2

L'art. 10 cpv. 2 LFo prescrive che al momento dell'emanazione e della revisione dei PR sia ordinato un accertamento del carattere forestale, laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. I margini della foresta risultanti dall'accertamento cresciuto in giudicato sono poi iscritti, a norma dell'art. 1 LFo, nelle zone edificabili. La delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile è commissionata, a sue spese, dal Comune, che pubblica i piani, previo annuncio sul FU, con facoltà per gli interessati di presentare osservazioni al Consiglio di Stato. Su istanza del Comune il Consiglio di Stato decide quindi sull'accertamento, con risoluzione impugnabile presso il TPT.

E. 3

Litigioso in causa è il quesito se rettamente il Consiglio di Stato ha prelevato una tassa per la resa della contestata decisione. Ricordiamo che funzione di una tassa amministrativa, tributo di natura causale, è di remunerare un'attività statale svolta nell'interesse del destinatario. Per questo motivo tra l'altro la tassa deve rispettare il principio dell'equivalenza. Che è il rapporto ragionevole tra il costo dell'operazione (che, in ossequio al principio della copertura dei costi, non può essere superato dalla tassa) e l'interesse che l'atto amministrativo riveste per il destinatario. Ora, l'approvazione da parte del Cantone dell'accertamento predisposto dal Comune non interviene nell'interesse di quest'ultimo, che non ne trae alcun reale vantaggio, ma per dare esecuzione al diritto federale. Il tutto secondo una ripartizione tra cantone e comune, stabilita dal diritto cantonale, dei compiti imposti al cantone dal diritto federale. Al comune spetta ordinare l'accertamento del margine del bosco a contatto con la zona edificabile, al Consiglio di Stato verificare tale accertamento e, ritenutolo corretto, approvarlo. Ora, che una parte delle operazioni sia riservata all'autorità cantonale non è motivo per poi caricarne i costi al comune, che già deve assumersi il costo degli adempimenti di sua spettanza. Se non è altrimenti previsto dalla legge cantonale, ogni ente esegue la sua parte e si tiene i relativi costi. La situazione non è diversa di quella posta in essere dall'adozione e approvazione del PR. La legge federale obbliga il cantone ad allestire piani regolatori (art. 14 LPT). E' il diritto cantonale che impone ai comuni di

provvedervi (art. 24 LALPT). Al Consiglio di Stato rimane l'alta vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare l'approvazione del PR (art. 37 LALPT). Con effetto costitutivo. Giustamente il Consiglio di Stato non applica una tassa amministrativa per l'approvazione del PR. E' questa la parte di sua spettanza e quindi la esegue assumendosene i costi. Per accollarli al Comune vi è una sola soluzione, prevederlo in una legge formale. La norma generica dell'art. 28 LPamm non basta a giustificare l'imposizione della tassa in un contesto caratterizzato da una chiara ripartizione dei compiti e quindi, secondo logica e in assenza di disposizioni contrarie, dei relativi costi.

E. 4

A prescindere da queste considerazioni di fondo va osservato che proprio la circostanza che il Comune non presenti l'istanza di accertamento formale a tutela di un interesse pecuniario ma solo per dare attuazione, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, alle prescrizioni del diritto federale, basterebbe a giustificare l'esenzione dalla tassa in contestazione, semmai questa avesse motivo di essere. Ma abbiamo visto che non ve ne sono i presupposti. La prassi vuole che non si prelevi una tassa di giustizia neppure quando il comune, intervenuto in materia contenziosa nell'esercizio delle sue funzioni e non a difesa di interessi patrimoniali, è soccombente in causa. Tanto meno dunque si giustifica prelevarla nelle presenti circostanze, in cui il comune ha chiesto l'azione dello stato non per postulare una pretesa poi risultata infondata ma per dare attuazione al diritto federale, senza peraltro avervi uno specifico interesse. La circostanza che con l'approvazione dell'accertamento forestale è anche approvato il limite della confinante zona edificabile dando quindi compimento al PR non pone in essere un interesse da parte del Comune tale da giustificare la messa a suo carico di una tassa amministrativa. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.